

L'adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio: autoregolamentazione e profili evolutivi

di Elisa Dellarosa, Responsabile Direzione Controlli di Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini

Testo pubblicato con licenza <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it>; versione online su <http://www.compliancenet.it/content/elisa-dellarosa-adequata-verifica-antiriciclaggio> e su <http://www.compliance-normativa.it/article/elisa-dellarosa-adequata-verifica-antiriciclaggio>, data di pubblicazione: 9 dicembre 2011
Articolo disponibile nelle versioni: [epub](#), [pdf](#), [xhtml](#), [doc](#), [odt](#)

Indice

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO FRA D.LGS. 231/07 E PRINCIPI DI BASILEA.....	1
ADEGUATA VERIFICA E POLICY DELL'INTERMEDIARIO.....	3
CENNI SULL'UTILIZZO DEL CONTANTE E I CONNESSI OBBLIGHI DI VERIFICA.....	6
CHI È ELISA DELLAROSA?.....	8

Approccio basato sul rischio fra d.lgs. 231/07 e principi di Basilea

Le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo formano un articolato complesso di principi, standard, accordi, convenzioni e dichiarazioni che abbracciano l'ordinamento di numerosi Stati aderenti agli organismi internazionali¹.

La dimensione transnazionale del fenomeno richiede l'adozione di strumenti di cooperazione ed intervento che rendano ugualmente efficaci le discipline domestiche, pur nelle rispettive specificità.

Come ben noto, l'adozione del D.Lgs. 231/07, attuativo della Terza Direttiva, segna il passaggio dall'approccio *rule-based* all'approccio *risk-based*, con importanti cambiamenti per il nostro assetto normativo².

La collaborazione attiva degli intermediari nella lotta al riciclaggio comporta l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo proprietario incardinato sulla valutazione interna del rischio. Se l'adozione di tali misure organizzative rappresenta da un lato l'adempimento delle prescrizioni del D.Lgs. 231/07, dall'altro lato essa si caratterizza – soprattutto per gli intermediari bancari - come elemento di confronto con le Autorità nell'ambito dei più generali principi della nuova *vigilanza prudenziale*³.

¹Per una precisa ricostruzione si veda E. Cassese, "Il sistema delle fonti" in *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, a cura di M. Condemi e F. De Pasquale, Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d'Italia, Roma, 2008.

²Per approfondimenti si fa rinvio a E. Dellarosa – R. Razzante, *La normativa antiriciclaggio e il nuovo sistema dei controlli interni*, Bancaria n. 1/2010; P. Fratangelo, *L'approccio basato sul rischio nella normativa antiriciclaggio*, Bancaria n. 2/2009

³Per una disamina più articolata, si veda E. Dellarosa – R. Razzante, *Il nuovo sistema dei controlli interni della banca*, Milano, 2010, 24 ss.

Si assiste così alla formazione di un nuovo ambiente regolamentare, animato dalla *soft law* internazionale, da *best practices* e *guidelines* a cui dovrebbero ispirarsi i provvedimenti organizzativi che ogni intermediario è tenuto ad adottare. Dai principi comunitari di autoregolamentazione e proporzionalità, infatti, discende la salvaguardia dell'autonomia decisionale dell'intermediario, che dovrebbe modellare procedure e controlli interni coerentemente con le proprie specificità dimensionali ed operative, in funzione del rischio stimato. In tale contesto la Vigilanza interagisce con gli intermediari, stimolando il miglioramento delle strutture organizzative, dei processi e del sistema dei controlli, favorendo la diffusione di buone pratiche.

Qui si iscrive la ricerca di compatibilità dei principi regolamentari con i criteri del management: la sana prudente gestione, garanzia di stabilità per la Banca d'Italia, dovrebbe divenire paradigma di governo per i vertici aziendali⁴. Il Secondo Pilastro dell'Accordo di Basilea⁵, che formalizza la delega dell'autocontrollo ai controllati, inscena così il passaggio della vigilanza prudenziale da un approccio strutturale (previsione di obblighi e requisiti patrimoniali minimi) ad un approccio di *self regulation* nel processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica rispetto ai rischi stimati (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*). L'azione di contrasto del riciclaggio si esplica attraverso presidi volti a garantire la conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. Il dovere di collaborazione attiva poggia sulla predisposizione di adeguati sistemi organizzativi, modulati dagli intermediari in ragione delle proprie specificità dimensionali ed operative.

Nell'ambito del D.Lgs. 231/07 possiamo individuare una cerchia di norme, caratterizzate dalla vaghezza tipica delle "norme in bianco" e da indefinitezza della fattispecie, che mostrano l'apertura del legislatore alla proporzionalità. Tali norme sono tutte percorse dall'idea che l'intermediario dovrebbe adottare provvedimenti, nell'ambito di un piano di autoregolamentazione, secondo valutazioni soggettive, stimando l'esposizione al rischio di riciclaggio ed orientandosi in funzione del proprio livello di tolleranza.

Si comprende così come l'intermediario goda di ampi margini di discrezionalità sugli aspetti qualitativi, in quanto gli obblighi sono di natura prevalentemente organizzativa, procedurale e di controllo. Appare chiaro che tali provvedimenti rientrano nel più ampio processo di governo dei rischi, così come concepito dal Secondo Pilastro di Basilea⁶.

In definitiva, i rischi di riciclaggio devono essere oggetto di particolari misure di gestione e mitigazione, integrate nel sistema di risk management⁷, così come descritto nel *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*⁸ emanato da Banca d'Italia nel marzo 2011.

⁴Cfr A. Carretta, P. Schwitzer, *La vigilanza bancaria dopo i controlli interni: verso la consulenza regolamentare e il knowledge management*, Bancaria n. 2/2004

⁵ Recepito nelle *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Banca d'Italia, Circ. 263/06.

⁶ Cfr E. Dellarosa – R. Razzante, *Il nuovo sistema dei controlli interni della banca*, Milano, 2010, 105 ss.

⁷ Tarantola A.M., *Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio*, 2010, reperibile in www.bancaditalia.it.

⁸ Per il commento del *Provvedimento* si rinvia a E. Dellarosa, *La nuova funzione antiriciclaggio e la policentricità del sistema dei controlli*, Bancaria, n. 12/2010.

La convergenza della disciplina antiriciclaggio con l'Accordo sul capitale (Basilea 2), il principio di proporzionalità e l'approccio *risk-based* rimettono all'autonomia degli intermediari l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo proprietario incardinato sulla valutazione interna del rischio. Detta autonomia organizzativa raggiunge il momento topico nella definizione delle competenze e del posizionamento delle Funzioni di controllo, con l'istituzione della nuova Funzione Antiriciclaggio.

Il contenimento del rischio di riciclaggio è così riconducibile al rischio legale (fra i rischi operativi di primo pilastro) e al rischio reputazionale (di secondo pilastro), che devono essere fronteggiati dalla Banca mediante un idoneo assetto organizzativo e adeguata dotazione patrimoniale.

La normativa antiriciclaggio, così come quella di vigilanza prudenziale, prevede condotte flessibili e accorda margini di autonomia e discrezionalità per l'adozione di procedure, strumenti e controlli.

Occorre però constatare che gli intermediari sono talora orfani di indirizzi da parte delle Autorità di vigilanza, di conseguenza il processo decisionale soffre dell'assenza di elementi che siano di aiuto nella fase di analisi. Atteso, infatti, che l'autonomia implica maggiore responsabilità, la chiarezza di obiettivi e linee guida da parte del legislatore rappresenta un imprescindibile riferimento per la strutturazione di un sistema organizzativo che si dimostri adeguato nel momento della verifica da parte delle Autorità.

Qui gioca un ruolo chiave la normativa emanata da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 231/07 ed in particolar modo le attesissime istruzioni concernenti l'obbligo di adeguata verifica.

Adeguata verifica e policy dell'intermediario

Il D.lgs. 231/07 dispone all'art. 18 che l'adeguata verifica (*customer due diligence*) comprenda le seguenti attività:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità
- identificazione del titolare effettivo e verifica dell'identità
- ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo
- svolgimento del controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

L'art. 15 prevede che l'adeguata verifica sia effettuata, in particolare, nei seguenti casi:

- all'instaurazione di un rapporto continuativo
- all'esecuzione di operazioni occasionali
- quando vi sono dubbi sulla veridicità e l'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti
- quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'art. 20 dispone che gli obblighi di adeguata verifica siano assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio che si reputa connesso alle differenti fattispecie operative, calibrandone intensità ed estensione.

Considerato che la gestione del rischio, richiamata dall'art. 20, è un problema squisitamente organizzativo (sistema dei controlli) e non solo metodologico (misurazione), occorre evitare che il

marginale di discrezionalità (autoregolamentazione e proporzionalità) trasformi la *self-regulation* in arbitrio esecutivo.

Gli intermediari sono chiamati ad esercitare responsabilmente la propria autonomia, effettuando analisi complete e considerando i fattori di rischio che possono incidere sull'esposizione a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Essi devono adottare scelte organizzative, procedurali e gestionali sulla base di metodologie e processi operativi chiari, oggettivi, *convincentemente motivati*, periodicamente verificati e aggiornati.

L'art. 20, infatti, prevede che gli intermediari debbano essere in grado di *dimostrare* alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Dunque l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve passare attraverso l'adozione da parte dell'intermediario di *proprie regole interne*, concernenti la profondità e l'estensione della *customer due diligence*. In altri termini, occorre che l'intermediario definisca linee guida che assicurino omogeneità di comportamento da parte dei punti operativi, definendo le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica per le diverse fattispecie.

L'autonomia di cui gode l'intermediario non deve tradursi in licenza interpretativa delle norme. Le scelte operative per il contrasto del riciclaggio dovrebbero essere ben delineate e non derivare da una strapuntante libertà valutativa malcelata dal principio di proporzionalità. La discrezionalità riconosciuta agli intermediari dal D.Lgs. 231/07 non è la facoltà di completare una norma imprecisa, bensì la possibilità di operare una scelta preordinata al raggiungimento di obiettivi ben definiti dal legislatore. Tale scelta dovrebbe muoversi entro uno spazio ponderativo circoscritto, mantenendo coerenza con un vincolo finalistico, senza scivolare nell'arbitrio gestionale.

In definitiva, la normativa propone un *laissez faire* solo apparente, dato che l'autorganizzazione dell'intermediario in tema di adeguata verifica deve rispettare i requisiti di *idoneità* ed *appropriatezza* di cui all'art. 3 c.1 e di *dimostrabilità dell'adeguatezza* di cui all'art. 20 c. 1 del D.lgs. 231/07.

In proposito, si noti che il *Provvedimento* del marzo 2011 prevede espressamente che (corsivo aggiunto):

- gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a definire *politiche* aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio
- gli organi aziendali devono adottare *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale
- l'organo con funzione di supervisione strategica individui e riesami periodicamente gli orientamenti strategici e le *politiche* di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- tali *politiche* devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi su cui è concretamente esposta l'attività dell'impresa.

È di tutta evidenza la necessità che l'intermediario definisca una *policy* o *politiche interne* che calino nella propria realtà operativa modelli di prevenzione e contrasto del riciclaggio, fornendo linee guida e declinando regole interne per gestire le fattispecie a rischio tipiche.

Per la valutazione del rischio assumono rilievo fattori inerenti:

- l'intermediario (tipologia di attività svolta, volumi, area geografica di riferimento)
- il cliente (natura, caratteristiche, attività svolta, interessi economici, area geografica di riferimento, indicatori di anomalia)
- i rapporti accesi e le operazioni realizzate (tipologia, modalità di instaurazione, ammontare, frequenza, ragionevolezza, area geografica di riferimento, indicatori di anomalia)
- i prodotti distribuiti (tipologia, area geografica di riferimento).

L'intermediario dovrà quindi adottare una *policy antiriciclaggio*, dal contenuto tutt'altro che retorico o scontato, adattata alle proprie specificità⁹.

La *Policy antiriciclaggio* dovrebbe riepilogare le scelte aziendali e gli indirizzi formulati dai vertici alle strutture per l'interpretazione delle norme più complesse e l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento antiriciclaggio che prevedono margini di discrezionalità.

Fra gli elementi essenziali della *policy antiriciclaggio* si annoverano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- implementazione e modalità di utilizzo di un sistema di profilatura della clientela, come Gianos GPR¹⁰, con individuazione di casi ai quali applicare misure di adeguata verifica ordinaria e rafforzata
- indicazione delle fattispecie operative che richiedono misure rafforzate di adeguata verifica e determinazione di tali misure, quali particolari operazioni critiche, come ad esempio quelle eseguite in contanti o caratterizzate da indicatori di anomalia¹¹ o corrispondenti a schemi rappresentativi di comportamenti anomali¹²
- indicazione di soggetti indesiderati o ai quali applicare misure rafforzate di adeguata verifica (ad esempio soggetti interessati da provvedimenti delle autorità, distinguendo per tipologia del provvedimento e introducendo criteri per valutarne la gravità)
- criteri per l'individuazione del titolare effettivo nei casi in cui rilevino situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta in società come misura rafforzata di adeguata verifica, posto che le modalità di esercizio effettivo di un controllo sulla direzione di una società o di altra entità giuridica possono verosimilmente attuarsi nelle forme più diverse e che l'art. 19 c. 1 lett. b) dispone che l'intermediario individui e *verifichi* l'identità del titolare effettivo sia facendo ricorso a pubblici registri, chiedendo le informazioni ai clienti, ma anche ottenendo le informazioni *in altro modo*
- criteri per ottemperare alle previsioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/07 (adeguata verifica sui rapporti accesi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa).

Conclusivamente, si rammenta che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 231/07, quando l'intermediario non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si deve astenere dall'instaurazione del rapporto continuativo. Parimenti, l'intermediario ha l'obbligo di porre fine al rapporto continuativo e di astenersi dal dare corso all'operazione richiesta dal cliente ove questi non

⁹ Al contrario, sono ad oggi molto diffuse policy antiriciclaggio piuttosto scialbe, simili tra loro, che riportano le disposizioni normative senza esprimere scelte di merito né fornire linee guida ai punti operativi.

¹⁰ Per approfondimenti si veda F. Berghella, *Il sistema Gianos e le procedure di supporto informatico*, in *Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*, Bologna, 2008.

¹¹ Cfr *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari*, Banca d'Italia, 24/08/2010.

¹² Si vedano gli schemi sul sito istituzionale dell'Unità di Informazione Finanziaria.

fornisca le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'adeguata verifica. Si fa rinvio ad altre sedi per il commento di tale disposizione, dal difficile coordinamento con i precetti della normativa primaria in tema di prestazione di servizi bancari e servizi di pagamento¹³.

Cenni sull'utilizzo del contante e i connessi obblighi di verifica

Come ben noto, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07, gli intermediari inviano all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico¹⁴.

Il sospetto si fonda su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione della Banca, anche alla luce degli *indicatori di anomalia* emanati da Banca d'Italia e degli *Schemi di comportamento anomalo* emanati dall'UIF¹⁵.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto.

In argomento, spicca senz'altro l'art. 19 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 231/07, che impone il monitoraggio costante del rapporto continuativo e la *verifica della compatibilità* delle singole transazioni con le caratteristiche del cliente, *avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi*.

Da tali disposizioni si evince l'importanza dell'adeguata verifica, svolta nel continuo, sulle singole operazioni realizzate dal cliente: essa consente di anticipare al momento della transazione l'analisi che, altrimenti, sarebbe svolta *ex post* in fase di eventuale avvio dell'iter segnalatorio di cui all'art. 41. In altri termini, applicare misure di adeguata verifica contestuali all'esecuzione di operazioni

¹³ Si veda E. Dellarosa, commento all'art. 28 del D.Lgs. 11/2010, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento*, a cura di M. Mancini, M. Rispoli Farina, V. Santoro, A. Sciarrone Alibrandi, O. Troiano, Torino, 2011, p. 321 ss.

¹⁴ Per approfondimenti si veda U. Morera, *Sul sospetto di riciclaggio e sull'obbligo di segnalazione: un cambio di prospettiva significativo*, in *Bancaria* 1/2009; E. Cappa, *Le criticità nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio*, in *Normativa antiriciclaggio*, cit.; C. Di Gregorio – G. Mainolfi, *Le transazioni sospette: controlli e adempimenti*, Roma, 2004, 265 ss.; C. Ruggiero, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio*, Milano, 2008, 131 ss.

¹⁵ Come noto, la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 333 del codice di procedura penale *ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia*. Ai fini della denuncia rilevano le definizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale.

critiche da parte del cliente consente di anticiparne l'analisi ed acquisire nei casi dubbi informazioni o documentazione ulteriori per addivenire ad una corretta valutazione del rischio di riciclaggio. La *ratio* dell'adeguata verifica avente per oggetto le transazioni è proprio quella di consentirne l'esecuzione sulla base di elementi che inducono a ritenere moderato il rischio di riciclaggio oppure di scatenare tempestivamente l'avvio di un iter segnalatorio ove rilevino ragionevoli motivi di sospetto.

Con questa logica è opportuno che l'intermediario definisca il corretto trattamento delle operazioni che comportano la movimentazione di contante, ad esempio versamenti o prelievi, dato che *solo* per quelle *occasional*i, cioè fuori conto (ad esempio pagamenti per cassa), l'art. 15 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/07 prevede l'obbligo di adeguata verifica.

La *policy* dell'intermediario dovrebbe prevedere misure di verifica delle predette operazioni, volte ad acquisire informazioni necessarie per l'analisi della compatibilità della transazione rispetto al quadro conoscitivo del cliente, tra cui l'origine dei fondi o la destinazione dei medesimi. Di sicuro rilievo, in proposito, sono le *Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*, diramate dall'UIF in data 04/05/2011: all'art. 9 si prevede che l'intermediario ricostruisca il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, *dall'origine all'impiego*.

Le misure di adeguata verifica appena descritte si motivano anche in forza della previsione dell'art. 41 che inquadra come elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in particolare il prelievo o il versamento per importo pari o superiore ad euro 15.000. In proposito, comunque, si richiama la circolare esplicativa del MEF¹⁶ che esclude ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta e che richiama l'esigenza di una valutazione complessiva dell'operazione, esaltando appunto la valenza dell'adeguata verifica così come descritta sin qui.

Tutto quanto precede si distingue nettamente dal tema della comunicazione al MEF delle violazioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/07: la Banca non deve segnalare come sospetti di riciclaggio quei fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute, appunto, nel più volte ritoccato nell'art. 49 che (ad oggi, anzi ora) fissa la faticosa soglia di utilizzo ad euro 1.000¹⁷. Va da sé che l'abbassamento progressivo di tale soglia non impedisce certo al cliente di effettuare operazioni di prelievo o versamento di contanti a valere sul proprio conto corrente di importo ben superiore, fatta salva la fornitura di informazioni a richiesta dell'intermediario per lo svolgimento dell'adeguata verifica nei termini sopra descritti, in attuazione di quanto definito in *policy*.

In sostanza, la violazione dell'art. 49 e la connessa comunicazione al MEF per l'irrogazione della sanzione amministrativa al cliente, è ben distinta dal reato di riciclaggio dei fondi provenienti da attività criminali il cui sospetto deve essere segnalato all'UIF ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07.

¹⁶ Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, datata 11/10/2010.

¹⁷ L'ultimo intervento modificativo, al momento della chiusura di questo lavoro, è stato effettuato mediante D.L. 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 06/12/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Naturalmente vi è un'area di sovrapposizione dei due filoni normativi: si tratta della fattispecie di condotta riciclativa connessa al reato presupposto di evasione fiscale, poiché le operazioni che comportano la movimentazione di contante potrebbero essere strumentali all'illecito di evasione (ad esempio versamento di ricavi extra-contabili, c.d. "nero").

In proposito, non si può non osservare che l'art. 41 impone l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, non già di segnalazione di operazione sospetta di illecito di evasione fiscale. Ciò significa che l'avvio dell'iter segnalatorio si scatenerà ove si ritenga possa ricorrere un reato (presupposto) tributario – corrispondente alle figure previste dal D.Lgs. 74/2000 – e non un semplice illecito amministrativo. Fermo restando che, a differenza dell'art. 648 bis c.p., la definizione di riciclaggio fornita dall'art. 2 del D.Lgs. 231/07 abbraccia anche l'autoriciclaggio (dunque l'utilizzo dei proventi del reato tributario da parte dello stesso soggetto agente e, pur se in termini dubitativi, la mera detenzione del risparmio fiscale), nell'iter logico-deduttivo che si svilupperà ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 231/07 non si potrà prescindere dalla valutazione della fattispecie di reato tributario, dell'entità del danno erariale e dell'ipotizzato momento consumativo.

Chi è Elisa Dellarosa?

Elisa Dellarosa, esperta in diritto bancario ed organizzazione aziendale, vanta esperienza ultra decennale in primari istituti di credito. Autrice di opere monografiche e pubblicazioni scientifiche su note riviste di settore, è Responsabile Direzione Controlli di Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini. Svolge attività di formazione, consulenza e convegnistica.

Volumi pubblicati

- Il nuovo sistema dei controlli interni della banca, E. Dellarosa - R. Razzante, edito da Franco Angeli, 2010
- Il contenzioso fra banca e cliente dopo la MiFID, AA.VV., edito da Giappichelli, 2010
- Commentario al decreto attuativo della PSD, AA.VV., edito da Giuffrè, in pubblicazione
- MiFID: la mia banca mi spiega cos'è, E. Dellarosa, edito da AIRA (2008).

Articoli

- Policentricità del sistema dei controlli interni, E. Dellarosa, in rivista Bancaria n.12/2010 (in uscita), edita da ABI – Bancaria Editrice
- La normativa antiriciclaggio e il nuovo sistema dei controlli interni, E. Dellarosa – R. Razzante, in rivista Bancaria n.1/2010, edita da ABI – Bancaria Editrice
- Assegni a sammarino, controlli obbligatori, E.Dellarosa -R.Razzante, in Il Sole 24 Ore del 10/02/09
- Decalogo trasparenza – Intervista, Il Sole 24 Ore – PLUS del 11/07/09
- Assegni sanmarinesi indesiderati in Italia, E.Dellarosa, in Filodiritto, del 15/02/09

Convegni (elenco parziale)

- Mifid: com'è cambiata la relazione con la clientela, Roma, 26/09/2008 organizzato da EDIPI
- Responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, Roma, 21/10/2008, Roma, organizzato da IUS Consulting
- Compliance e internal audit, 21/10/2008, Firenze, organizzato da RES Consulting
- Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti, 12/03/2009, Milano, organizzato da AIRA
- Trasparenza bancaria e interventi organizzativi, 07/07/2009, Milano, organizzato da ASSOSIM
- Trasparenza bancaria e assicurativa, 02/12/2009, Roma, organizzato da AIRA
- Antiriciclaggio: nuovi obblighi organizzativi, 16/03/2010, Milano, organizzato da Unione Fiduciaria
- PSD: impatto e adeguamenti, Roma, 19/04/2010, organizzato da IUS Consulting
- Seminario presso Università degli Studi di Urbino, 31/10/2007, Mifid: cosa cambia per gli investitori
- Seminario presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 21/04/2010, La funzione di compliance nelle banche
- Seminario presso Università degli Studi di Pavia, 30/09/2010, Il sistema dei controlli interni

Contatti

- Email: edellarosa@hotmail.com